



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV)
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE ABILITANTE IN PSICOLOGIA (LM-51)**

TRA

L'ASL RIETI, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO – TELEMATICA ROMA – Dipartimento di Scienze Economiche, Psicologiche e della Comunicazione, con sede legale in Via Don Carlo Gnocchi 3 – 00166, Roma, C.F. 09073721004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dall'Avv. Fabio Santella, giusta delega rilasciata dal Presidente del C.d.A, Prof. Giovanni Puoti, nato a Roma il 20/07/1944.

Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;

Visto il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";

Visto il D.M. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";

Visto il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003);

Vista la L.170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Viste le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30

gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

Visto l'art. 6 del D.P.R. 328/01 che affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;

Visto il D.M. n. 1135/2019 "Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale" del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la Legge n. 163/2021, "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";

Visti i D.M. 554/2022; D.M. 567/2022; D.M. 654/2022 che prevedono in particolare nuove disposizioni in tema di tirocinio per l'accesso alla professione di psicologo;

Visto il Regolamento del tirocinio curriculare pre-laurea dell'Unicusano;

Vista la Convenzione tra l'Università degli Studi Niccolò Cusano e l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Azienda si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture n. 2 studente/i ai fini dello svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24) e del Corso di Laurea Magistrale abilitante in Psicologia (classe LM-51)

Art. 2

Il periodo di tirocinio necessario per sostenere la Prova Pratico Valutativa (PPV) dovrà avere una durata di 750 ore complessive così ripartite:

- a. 250 ore complessive di attività supervisionata durante lo svolgimento del Corso di Studi in Scienze e tecniche psicologiche (L-24);
- b. 500 ore complessive di attività supervisionata durante lo svolgimento del Corso di Studi Magistrale abilitante in Psicologia (LM-51).

La durata dei tirocini, singolarmente considerati, non dovrà superare i 12 mesi.

La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria, non sono previste percentuali di assenze e le ore eventualmente perse devono essere sempre recuperate nell'arco temporale di durata massima del tirocinio.

Le attività dovranno essere ripartite omogeneamente durante il periodo di tirocinio e non potranno superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.

Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto.

Una prolungata interruzione sarà considerata motivo di invalidazione, con conseguente obbligo per il tirocinante a ripetere l'intera esperienza.

In presenza di interruzioni i periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio, salvo i casi eccezionali di seguito previsti:

- a. in caso di maternità o paternità o motivi gravi di salute che ne giustificano l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, l'Università valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione;
- b. qualora, invece, l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tirocini, che provvederà a sottoporre il caso all'attenzione della Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (di seguito CTI) al fine di valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

Art. 3

L'Azienda garantisce il possesso dei requisiti di idoneità di cui al Regolamento di Ateneo per il tirocinio curriculare nonché alle Linee Guida per lo svolgimento del TPV dell'Unicusano. Garantisce, altresì, di non essere studio privato, di non essere Ente che promuove attività di cosiddetti "counselor" e di non far svolgere il TPV da remoto.

Le attività di tirocinio possono essere svolte presso Enti/Aziende pubblici e privati, anche internazionali (ad esclusione dei Paesi considerati a rischio, secondo criteri e indicazioni del Ministero degli Affari Esteri), ritenuti idonei dalla CTI.

Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, tenendo conto delle forme di accreditamento professionale specifiche dei vari Stati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dall'Azienda in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni (e facente parte dell'organico dell'Azienda), che intrattiene con l'Ente un rapporto professionale sistematico e formalizzato in qualità di dipendente, collaboratore/trice o consulente, socio/a o titolare, a prescindere dall'inquadramento contrattuale, e che svolge attività proprie della professione di psicologo (Legge 56/89, Art. 1).

Il tutor dell'Azienda si impegna a svolgere le funzioni individuate dal regolamento di Ateneo per i tirocini curriculari e dalle relative Linee Guida di Ateneo, tra cui specificamente:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun Tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti per sede, fino a un massimo di 5 in totale. Il Tutor, nel progetto formativo, dovrà sottoscrivere un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 3 per sede e di 5 in totale. Il limite può essere derogato nel caso in cui i tempi d'inizio e termine dell'esperienza dei vari tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

Nel caso in cui, nel corso del tirocinio, si presenti la necessità di cambiare il Tutor che segue il tirocinante l'Azienda si impegna a darne comunicazione tempestiva, scritta e motivata all'Università.

L'Azienda si impegna, quindi, a sostituire il Tutor con altro avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente, salvo indisponibilità da comunicarsi tempestivamente all'Università e che giustifica il cambio di sede del TPV per il tirocinante.

Art. 5

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione, viene predisposto dal Tutor supervisore un progetto formativo che rispetti le indicazioni del Regolamento di Ateneo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento del tirocinio curriculare.

Il progetto formativo deve contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor (Ordine regionale di appartenenza e data di iscrizione all'Albo);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.
- l'autorizzazione dell'Azienda ospitante allo svolgimento del TPV.

Tale Progetto Formativo dovrà essere firmato dal Responsabile della Struttura che accoglie il tirocinante e dal tutor aziendale assegnato e trasmesso contestualmente alla domanda di tirocinio, secondo le scadenze previste, all'Ufficio Tirocini del Dipartimento cui afferiscono i Corsi di Laurea. Alla conclusione del tirocinio il Tutor aziendale valuta l'attività svolta esprimendo, in caso di valutazione positiva, un giudizio di idoneità.

Art. 6

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività sotto la supervisione del Tutor, in accordo con le finalità perseguite dall'Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito, nonché ai regolamenti generali dell'Azienda.

Il tirocinante dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del Tutor in accordo con i Responsabili dell'Azienda ospitante.

Le Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto ad attenersi a quanto indicato nel Regolamento di Ateneo sui tirocini curriculari e dalle relative Linee Guida e in particolare:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo; seguire le indicazioni del Tutor a cui fare riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, in merito a notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 7

Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. Le attività e le presenze giornaliere dei tirocinanti dovranno essere registrate sul Libretto delle presenze rilasciato dall'Ufficio Tirocini in seguito all'attivazione del tirocinio stesso e firmate dal Tutor assegnato e dal tirocinante.

Al termine dello svolgimento del tirocinio sarà compito dello studente consegnare tale Libretto all'Ufficio Tirocini quale formale attestazione di frequenza, contestualmente alla valutazione sulle

attività svolte; entrambi firmati dal responsabile aziendale e dal Tutor supervisore.

Art. 8

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La posizione INAIL dell'Università Niccolò Cusano è identificata dal seguente codice: 020679364/97.

L'Università, ove richiesto, provvede all'erogazione ai tirocinanti di un corso di "Formazione generale per la Sicurezza nei luoghi di lavoro -D.lgs. 81/8 e accordo Stato/Regioni del 2011 in modalità e-learning, della durata 16 ore.

Il corso tratta gli argomenti rilevanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, classificati come Formazione Generale e costituisce la prima parte della formazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia. L'erogazione del corso di formazione per rischi specifici, di 12 ore, deve eventualmente essere prevista dall'Azienda, se dalla stessa ritenuta necessaria.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori) i soggetti beneficiari dei tirocini formativi e di orientamento vengono espressamente equiparati ai lavoratori, come soggetti destinatari delle misure di prevenzione e protezione obbligatoriamente previste a carico del datore di lavoro.

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Università) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Art. 10

Trattamento dei dati personale

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Università degli Studi Niccolò Cusano –Telematica Roma – Dipartimento di Scienze Economiche, Psicologiche e della Comunicazione, accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Università degli Studi Niccolò Cusano –Telematica Roma, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione

dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Art 11

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì ,...../ /

ASL RIETI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO
TELEMATICA ROMA

Il Commissario Straordinario

Il Delegato del Presidente del C.d.A.

Dott. Mauro Maccari

Avv. Fabio Santella

SCHEDA DATI SOGGETTO OSPITANTE

DENOMINAZIONE

Legale Rappresentante:

Cognome

Nome

Luogo e Data di

Nascita

SEDE LEGALE

Via n° CAP Città

Prov.

Telefono Sito web

aziendale

E-mail aziendale E-mail

PEC

SEDE/I OPERATIVA/E

(Specificare le sedi di effettivo svolgimento del tirocinio. Non compilare se coincidente/i con la sede legale)

Denominazione

Struttura

Via n°

CAP

Città..... Prov.

Telefono

Tipologia servizi offerti e utenza a cui si rivolge:

.....

.....

Denominazione

Struttura... ..

Via n°

CAP

Città..... Prov.

Telefono

Tipologia servizi offerti e utenza a cui si rivolge:

.....

Si autorizza, ai sensi del Regolamento EU 2016/679 e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni recante norme sul trattamento dei dati personali, il soggetto promotore al trattamento dei dati sopra riportati per le finalità connesse alla convenzione di tirocinio cui la presente scheda è allegata e, comunque nell'ambito delle attività istituzionali.

Firma e Timbro

Per il Soggetto Ospitante